

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l'anno 2020 del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

Repertorio Atti n. 12 od del 29 gennaio 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 gennaio 2020

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTA l'Intesa sancita da questa Conferenza con Atto rep. n. 14/CU del 13 febbraio 2019, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili;

VISTA la nota pervenuta in data 13 gennaio 2020, con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha inviato lo schema di Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2020;

VISTA la lettera del 15 gennaio 2020, con la quale il predetto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica per il 21 gennaio 2020 nel corso della quale si è convenuto sull'impianto generale del provvedimento, salvo l'esigenza di apportare minime modifiche nominalistiche richieste dall'UPI;

VISTA la nota pervenuta il 22 gennaio 2020, diramata il 23 gennaio, con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento, come modificato in accoglimento delle osservazioni formulate da UPI nella suddetta riunione;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e l'ANCI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'Intesa unitamente all'UPI che ha consegnato un documento, Allegato A;





ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

CONSIDERATO:

il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2019, concernente "Conferimento di incarichi a Ministri senza portafogli", con il quale all'on. Vincenzo Spadafora è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019 con n. 1875, concernente "Delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, on. dott. Vincenzo Spadafora", e in particolare l'articolo 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri" e s.m.i.;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022;

l'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare "un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

l'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 2015, è tenuta ad assicurare un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura non inferiore a 13 milioni di euro;

la nota prot. 16996 del 28 giugno 2019 con cui l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato a questo Dipartimento di aver già provveduto, come da indicazioni impartite dal Segretario Generale della PCM, ad effettuare, in via precauzionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di finanza pubblica, un accantonamento sul Fondo per le politiche giovanili 2020 per un importo di euro 2.908.336,00;

8



l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano all'Entrata del bilancio dello Stato:

le Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12 dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50, e in data 8 ottobre 2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul "Fondo per le politiche giovanili", che ribadisce, altresì, il contenuto delle riferite Sentenze della Corte Costituzionale;

la necessità di assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinando una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale per l'anno 2020, secondo criteri e modalità condivisi;

che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (Dipartimento) e ciascuna Regione;

che le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l'anno 2020 da stipularsi tra il Dipartimento e l'ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra il Dipartimento e l'UPI, relativamente alle Province;

SI CONVIENE

Articolo 1

1. La presente Intesa indica, per l'anno 2020, le percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili, di seguito denominato "Fondo". L'ammontare del Fondo è determinato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022, nonché da variazioni in riduzione derivanti da correttivi di bilancio, disposte fino all'emanazione del decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2020".

A. (0)



- 2. In particolare, la presente Intesa stabilisce:
 - la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, per interventi di rilevanza territoriale, nella misura complessiva del 51%;
 - la percentuale destinata agli interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 49% del Fondo.
- 3. La presente Intesa stabilisce, altresì, nell'ambito della riferita percentuale complessiva del 51%:
 - a) la quota del Fondo, determinata nella misura del 26%, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto;
 - b) la quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane,
 - c) la quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata ad UPI, relativamente alle Province;
 - d) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni e dal sistema delle Autonomie locali.

Articolo 2

- 1. La quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 26%, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito "interventi", in materia di politiche giovanili, volti a promuovere:
 - la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori al fine, tra l'altro, di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche rivolte al target di riferimento;
 - progetti che vadano incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani che promuovano la partecipazione diretta ad attività culturali e sportive, anche mediante l'utilizzo della carta giovani nazionale;
 - attività di orientamento e disseminazione di buone pratiche, finalizzate alla prevenzione del disagio giovanile nelle sue varie forme e con particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze che riguardano le giovani generazioni.
- 2. La quota del Fondo indicata al precedente comma 1 si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.
- 3. La riferita quota è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo per le politiche

of C



giovanili per l'anno 2019, come indicato **nell'Allegato 1** che costituisce parte integrante della presente Intesa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all'euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

- 4. Le risorse finanziarie, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all'Entrata del bilancio dello Stato al Capo X.
- 5. Le Regioni inviano al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito solo Dipartimento) le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al successivo comma 9 del presente articolo, di seguito "Accordo". Le proposte progettuali, finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati al comma 1, devono pervenire al Dipartimento entro il 31 maggio 2020. Resta salva la possibilità per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato termine, ma comunque entro il 1° ottobre 2020. Per le proposte progettuali inviate oltre il 1° ottobre 2020, il Dipartimento comunica il tardivo invio alla Conferenza Unificata, qualora siano formalmente rappresentate motivate ragioni oggettivamente rilevanti, e procede alla sottoscrizione dell'Accordo; in caso contrario, chiede alla Conferenza Unificata di esprimersi al riguardo.
- 6. Le Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero di interventi, i destinatari, il territorio e altri elementi ritenuti utili in un'apposita "scheda di progetto", che costituisce parte integrante della delibera di Giunta Regionale di cui al precedente comma 5.
- 7. Ai fini dell'attuazione degli interventi proposti, le Regioni si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione, sono indicati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa.
- 8. Le Regioni, che decidono di stanziare risorse finanziarie a titolo di cofinanziamento di cui al precedente comma, possono inviare al Dipartimento le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo entro il 1° ottobre 2020.
- 9. Ciascuna Regione sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in forma digitale, uno specifico Accordo che disciplina le modalità di monitoraggio sugli interventi e il trasferimento delle relative risorse finanziarie, riportando in allegato la delibera di Giunta Regionale e la scheda di progetto.
- Il Dipartimento e le Regioni (di seguito "Parti") provvedono alla sottoscrizione degli Accordi entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte progettuali di cui al precedente comma 5.
- 11. Il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie avviene a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



- 12. Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro 4 mesi decorrenti dalla data del perfezionamento dell'Accordo, a seguito della sottoscrizione in forma digitale di entrambe le Parti. La Regione comunica al Dipartimento la data di effettivo inizio delle attività.
- 13. Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente comma 9, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 12, andranno a riconfluire nel Fondo per le politiche giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive.

Articolo 3

- 1. La quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, stabilita in misura pari al 25% dello stanziamento del Fondo, è così ripartita:
 - a) una quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall'ANCI;
 - b) una quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province.
- 2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l'anno 2020, da stipularsi tra il Dipartimento e l'ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra il Dipartimento e l'UPI, relativamente alle Province, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2020".
- 3. Le risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione degli Accordi di cui al precedente comma, sono interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.
- 4. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente intesa.

Il Segretario Cons. Elisa Grande

Deagle

Il Presidente Prancesco Boccia

GR

Crespect à cero Oli Unione Province d'Italia LIPI

Conferenza Unificata 29 gennaio 2020

Punto 2 OdG

Schema di Intesa sulla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili - anno 2020

Parere UPI

Desideriamo innanzitutto ringraziare il Ministro per le Politiche Giovanili, le Regioni e l'Anci per avere consentito con l'Intesa dello scorso anno all'UPI di rientrare nella ripartizione del Fondo e di poter ricevere risorse per finanziare progetti delle Province nel settore delle politiche giovanili.

In virtù dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata il 13 febbraio 2019 e del conseguente Decreto Ministeriale di riparto per l'annualità 2019, il Dipartimento, mediante risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, ha stanziato complessivamente Euro 1.119.646,00, pari al 3% del totale, quale contributo per finanziare la realizzazione dei progetti presentati da Province rappresentate dall'UPI.

Nel quadro della sopra citata Convenzione è stata avviata una nuova edizione dell'Iniziativa Azione ProvincEgiovani, finalizzata a sperimentare degli interventi di area vasta in materia di politiche giovanili negli ambiti di competenza delle Province e in piena sinergia con il Bando Fermenti 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ambiente, Territorio e Sviluppo Sostenibile; Promozione delle Sport sul Territorio; Contrasto alla Dispersione Scolastica e maggiore occupabilità.

In data 4 novembre 2019 abbiamo quindi pubblicato l'Avviso pubblico a presentare progetti destinati a promuovere interventi nell'ambito delle Politiche Giovanili – Iniziativa Azione Province Giovani 2019, il cui termine si è chiuso lo scorso 18 dicembre.

Nonostante la tempistica a disposizione fosse molto ridotta, la risposta di tutto il sistema delle Province è stata pienamente soddisfacente. I nostri enti hanno dimostrato una particolare attenzione alla tematica e una capacità di progettazione ancora molto elevata: sono pervenute infatti 50 candidature per un importo complessivo di circa tre milioni di euro.

Lo riteniamo un segnale molto importante, che conferma la piena operatività delle Province, che mobiliteranno anche un partenariato diffuso, che va dai Comuni del territorio, agli Istituti Scolastici, associazioni giovanili, enti, associazioni senza scopo di lucro, onlus ed organizzazioni non governative, imprese scoiali cooperative, imprese no profit, sportelli Informagiovani ed Eurodesk.

Si esprime quindi intesa sulla proposta in esame ma allo stesso tempo riteniamo auspicabile poter tener conto nel riparto delle risorse 2021 anche il fabbisogno che verrà espresso dai vari livelli di Governo sui rispettivi bandi, dal momento che noi quest'anno non potremo finanziare circa 30 progetti per un importo di circa due milioni di euro per carenza di risorse.

pee 1

ALLEGATO 1 TABELLA RIPARTO FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 2020 QUOTE REGIONALI E PROVINCE AUTONOME

REGIONE	% QUOTA REGIONALE ATTRIBUITA IN INTESA FPG 2019	QUOTA REGIONALE FPG 2020
Abruzzo	2,45%	213.766,00
Basilicata	1,23%	107.319,00
Calabria	4,11%	358.603,00
Campania	9,98%	870.768,00
Emilia Romagna	7,08%	617.739,00
Friuli Venezia Giulia	2,19%	191.080,00
Lazio	8,60%	750.361,00
Liguria	3,02%	263.499,00
Lombardia	14,15%	1.234.605,00
Marche	2,65%	231.216,00
Molise	0,80%	69.801,00
Provincia di Bolzano	0,82%	71.546,00
Provincia di Trento	0,84%	73.291,00
Piemonte	7,18%	626.464,00
Puglia	6,98%	609.014,00
Sardegna	2,96%	258.264,00
Sicilia	9,19%	801.839,00
Toscana	6,56%	572.368,00
Umbria	1,64%	143.092,00
Valle D'Aosta	0,29%	25.303,00
Veneto	7,28%	635.189,00
Totale	100,00%	8.725.127,00

Risorse destinate al Sistema delle Autonomie locali

Il valore assoluto delle risorse del Fondo 2020, destinate ad **ANCI**, è pari ad **euro 7.382.800,00**.

Il valore assoluto delle risorse del Fondo 2020, destinate ad UPI, è pari ad euro 1.006.746,00.



ALLEGATO 2
TABELLA COFINANZIAMENTO MINIMO REGIONALE

REGIONE	% QUOTA REGIONALE ATTRIBUITA IN INTESA FPG 2019	QUOTA REGIONALE FPG 2020	COFINANZIAMENTO MINIMO REGIONALE (almeno 20%)
Abruzzo	2,45%	213.766,00	53.442,00
Basilicata	1,23%	107.319,00	26.830,00
Calabria	4,11%	358.603,00	89.651,00
Campania	9,98%	870.768,00	217.692,00
Emilia Romagna	7,08%	617.739,00	154.435,00
Friuli Venezia Giulia	2,19%	191.080,00	47.770,00
Lazio	8,60%	750.361,00	187.590,00
Liguria	3,02%	263.499,00	65.875,00
Lombardia	14,15%	1.234.605,00	308.651,00
Marche	2,65%	231.216,00	57.804,00
Molise	0,80%	69.801,00	17.450,00
Provincia di Bolzano	0,82%	71.546,00	17.887,00
Provincia di Trento	0,84%	73.291,00	18.323,00
Piemonte	7,18%	626.464,00	156.616,00
Puglia	6,98%	609.014,00	152.254,00
Sardegna	2,96%	258.264,00	64.566,00
Sicilia	9,19%	801.839,00	200.460,00
Toscana	6,56%	572.368,00	143.092,00
Umbria	1,64%	143.092,00	35.773,00
Valle D'Aosta	0,29%	25.303,00	6.326,00
Veneto	7,28%	635.189,00	158.797,00
Totale	100,00%	8.725.127,00	

